Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici)
(COM(2026) 590 final)

Memoria Unione SOA Italiane (USI)

Novembre 2026

UNIONE SOA ITALIANE
Via Alessandro Torlonia 15 – 00161 Roma
Codice fiscale 97641820580 - P. IVA 13811651002
associazionesoausi@pec.it

1. Premessa

Unione SOA Italiane (USI) è l'associazione maggiormente rappresentativa del comparto delle Società Organismo di Attestazione (SOA). Attiva dal 2011, rappresenta circa il 60% delle SOA operanti in Italia al servizio di oltre 18.000 imprese nazionali.

USI tutela i diritti delle società associate, promuovendo e valorizzando il ruolo della categoria nei rapporti con le istituzioni e gli enti pubblici, nonché favorendo il dialogo e la collaborazione con realtà imprenditoriali di ogni dimensione.

Le SOA svolgono un ruolo centrale nel sistema degli appalti pubblici. Verificano e attestano che gli operatori economici possiedano i requisiti generali e specifici richiesti per partecipare alle gare di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, secondo la normativa nazionale ed europea.

2. Il sistema di qualificazione SOA: continuità normativa, garanzia di legalità e presidio del mercato dei lavori pubblici

L'introduzione del **sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici**, avviata con la Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successivamente disciplinata dal DPR 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici) ha rappresentato un passaggio fondamentale nel processo di riorganizzazione del settore degli appalti pubblici in Italia.

A oltre venticinque anni dalla sua introduzione, il modello è stato confermato attraverso tre Codici dei contratti pubblici e numerosi interventi legislativi, consolidando il proprio **ruolo strutturale nel mercato dei lavori pubblici**.

Le SOA non svolgono una mera attività certificativa, ma costituiscono un **presidio preventivo di legalità, trasparenza e concorrenza**, verificando le capacità tecnico-organizzative ed economico-finanziarie delle imprese. La loro attività si svolge nell'ambito di un rigoroso sistema autorizzatorio e sotto la vigilanza dell'ANAC, a garanzia di indipendenza, imparzialità e affidabilità delle attestazioni.

Il principale punto di forza del modello risiede nella **combinazione tra controllo pubblico e specializzazione privata**: lo Stato mantiene le funzioni di regolazione e vigilanza, mentre le verifiche tecniche sono affidate a organismi specializzati. Questo consente di evitare duplicazioni istruttorie, ridurre i costi per le amministrazioni e assicurare uniformità nei criteri di qualificazione.

Il sistema, finanziato direttamente dagli operatori economici senza oneri per la fiscalità generale, consente inoltre alle imprese di dimostrare preventivamente il possesso dei requisiti per una pluralità di gare, riducendo gli adempimenti, i costi di partecipazione e il contenzioso, oltre a favorire un accesso più rapido e certo al mercato.

La qualificazione preventiva rappresenta, pertanto, uno **strumento di efficienza amministrativa e di tutela dell'interesse pubblico**, con benefici concreti per imprese, stazioni appaltanti e cittadini.

3. Considerazioni sul Regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final)

Unione Soa Italiane condivide l'obiettivo del Regolamento di rendere il mercato europeo degli appalti più efficiente, trasparente e competitivo. Il processo di armonizzazione dovrebbe tuttavia **valorizzare le esperienze nazionali** che hanno dimostrato di saper coniugare semplificazione amministrativa, affidabilità degli operatori e tutela dell'interesse pubblico.

Tra queste, il sistema italiano delle SOA costituisce un modello di particolare rilievo, fondato sulla qualificazione preventiva delle imprese attraverso organismi privati autorizzati e sottoposti a vigilanza pubblica.

Particolare rilievo assumono gli **articoli 27, 28 e 29 del Regolamento**.

L'articolo 27 disciplina i **criteri di selezione degli operatori economici**, con particolare riferimento ai requisiti di capacità tecnica, professionale ed economico-finanziaria. In tale ambito, il paragrafo 4 introduce una **presunzione di conformità** per le iscrizioni certificate negli elenchi ufficiali e per i certificati rilasciati da organismi di certificazione, mentre il paragrafo 8 tutela le **informazioni già disponibili** attraverso banche dati, elenchi ufficiali e certificazioni, limitandone la possibilità di contestazione in assenza di adeguate motivazioni.

Si tratta di disposizioni che valorizzano il principio della qualificazione preventiva. Risulta tuttavia opportuno chiarire espressamente il **riconoscimento dei sistemi nazionali di qualificazione** affidati a organismi autorizzati e sottoposti a vigilanza pubblica.

In questo quadro, il sistema SOA presenta tutti i requisiti per essere riconosciuto quale strumento qualificato di verifica preventiva, grazie all'autorizzazione pubblica, all'indipendenza delle verifiche, all'applicazione di criteri uniformi, alla specializzazione tecnica e alla vigilanza esercitata dall'ANAC.

Gli **articoli 28 e 29**, rispettivamente dedicati al **servizio elettronico** europeo per la verifica dell'idoneità degli operatori economici e all'**interconnessione delle banche dati nazionali**, assumono un'importanza altrettanto strategica.

È pertanto **fondamentale che le attestazioni SOA siano riconosciute e integrate nel futuro ecosistema digitale europeo,** consentendo di riutilizzare le verifiche già effettuate ed evitando duplicazioni degli adempimenti istruttori nelle procedure di affidamento. In tale contesto, occorre garantire la continuità del principio del once only, in base al quale imprese e operatori economici non devono essere chiamati a fornire più volte informazioni e documenti già acquisiti e verificati dalle amministrazioni competenti.

Il processo di armonizzazione europea dovrebbe, dunque, valorizzare i sistemi nazionali di qualificazione che hanno già dimostrato la propria efficacia, evitando che l'introduzione di un quadro comune ne determini il superamento o l'indebolimento.

4. Proposte sul Regolamento sugli appalti pubblici (COM(2026) 590 final)

Alla luce delle considerazioni esposte, USI ritiene necessario promuovere, nell'ambito dell'esame della proposta di Regolamento, un'integrazione dell'articolo 27, in coordinamento con gli articoli 28 e 29, finalizzata a:

- **riconoscere espressamente i sistemi nazionali di qualificazione preventiva** gestiti da organismi autorizzati e sottoposti a vigilanza pubblica;
- **attribuire alle relative attestazioni pieno valore** ai fini della dimostrazione dei requisiti di selezione oggetto di verifica e certificazione;
- **assicurarne il riconoscimento, l'utilizzo e l'interoperabilità** nell'ambito del servizio elettronico europeo e dei sistemi nazionali di gestione delle banche dati.

Un intervento in tal senso consentirebbe di salvaguardare modelli organizzativi nazionali già consolidati ed efficienti, limitare la duplicazione degli adempimenti amministrativi e garantire continuità a sistemi che contribuiscono concretamente alla trasparenza, alla concorrenza e all'affidabilità del mercato dei lavori pubblici.

UNIONE SOA ITALIANE
Via Alessandro Torlonia 15 – 00161 Roma
Codice fiscale 97641820580 - P. IVA 13811651002
associazionesoausi@pec.it

Si riporta, di seguito, una **proposta di osservazione**:

Valuti il Governo l'opportunità di promuovere un'integrazione degli articoli 27, 28 e 29, al fine di assicurare il pieno riconoscimento dei sistemi nazionali di qualificazione preventiva degli operatori economici, gestiti da organismi autorizzati e sottoposti a vigilanza pubblica, prevedendo in particolare:

a) l'integrazione dell'articolo 27, al fine di riconoscere espressamente le attestazioni rilasciate nell'ambito dei sistemi nazionali di qualificazione preventiva, attribuendo loro valore di prova del possesso dei requisiti di selezione effettivamente verificati e certificati dagli organismi competenti;

b) l'integrazione dell'articolo 28, affinché le attestazioni di cui alla lettera a) siano utilizzabili attraverso il servizio elettronico di verifica dell'ammissibilità quale idoneo mezzo di prova del rispetto dei criteri di selezione, evitando la reiterazione di verifiche già effettuate;

c) l'integrazione dell'articolo 29, al fine di assicurare il collegamento e l'interoperabilità delle banche dati nazionali contenenti le informazioni e le attestazioni rilasciate nell'ambito dei predetti sistemi con il servizio elettronico di verifica dell'ammissibilità e con lo strumento digitale per le credenziali d'impresa.